



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)
ANNO 2021

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
- Art. 3 - Poteri del Comune
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Agevolazioni per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani
- Art. 6 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 7 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 8 - Soggetto attivo
- Art. 9 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 10 - Soggetti passivi
- Art. 11 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 12 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 13 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 14 - Superficie degli immobili

TITOLO II – TARIFFA

- Art. 15 - Costo di gestione
- Art. 16 - Determinazione della tariffa
- Art. 17 - Articolazione della tariffa
- Art. 18 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 21 - Occupanti le utenze domestiche con utilizzo promiscuo
- Art. 22 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 24 - Scuole statali

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 25 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 26 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio
- Art. 27 - Riduzioni per i rifiuti avviati al riciclaggio
- Art. 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 29 - Agevolazioni
- Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 31 - Tributo giornaliero
- Art. 32 - Tributo provinciale

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

TITOLO IV – DICHIARAZIONE RISCOSSIONE

- Art. 33 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 34 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 35 - Riscossione

TITOLO V – ACCERTAMENTO

- Art. 36 - Accertamento
- Art. 37 - Sanzioni
- Art. 38 - Interessi
- Art. 39 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 40 - Somme di modesto ammontare

TITOLO VI – CONTENZIOSO

- Art. 41 - Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 – Trattamento dei dati personali
- Art. 43 - Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 44 - Norme di rinvio
- Art. 45 - Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché al D. lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
4. Il regolamento è conforme ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-21).

Articolo 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano economico e finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 3

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 4

Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
1. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

- a) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- b) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- c) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- d) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- e) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- f) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- g) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- h) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- i) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- j) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- k) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- l) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- m) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- n) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- o) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- p) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- q) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

- r) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- s) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre-trattamento.
- t) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 5

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del Servizio Igiene del Suolo, nonché al Servizio di Polizia Locale, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 7

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

ambiente marino riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.

Articolo 8

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 9

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, mansarde ecc). Queste ultime si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad almeno un componente del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o complesso

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure in caso di posto auto che lo stesso sia ubicato nel raggio di 300 (trecento) metri dall'abitazione principale;

d) *utenze non domestiche*: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica quali ad esempio le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Per gli immobili alimentati da una utenza idrica condominiale, ai fini della cancellazione dell'utenza è sufficiente la disdetta dell'utenza elettrica e la dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti consumi a zero per l'utenza idrica.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 10

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D. lgs. 152/2006 e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano in ogni caso soggetti tenuti al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 34 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 11

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia dichiarata dal contribuente indicando la data di inizio e di fine lavori con gli estremi del codice pratica SUAPE. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La comunicazione dovrà essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali discarichi;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

1) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2) sono soggette al tributo: i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

h) le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali, ove siano asservite al ciclo produttivo;

i) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

l) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 12

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 11.

Articolo 13

Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 6 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*).
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% RIDUZIONE
Tipografie, stamperie, incisioni	30,00%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa	30,00%
Officine meccaniche e autofficine per riparazione veicoli (auto, moto e simili)	30,00%
Autofficine di elettrauto	20,00%
Tintorie - Tinto lavanderie.	20,00%
Lavanderie	10,00%
Verniciature	30,00%
Officine di carpenteria metallica	30,00%
Falegnamerie con verniciatura	20,00%

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici, studi ginecologici, studi veterinari, studi medici	15,00%
Distributori di carburante	20,00%
Laboratori interni delle pasticcerie	10,00%
Macellerie e Pescherie	30,00%
Toilette per animali	10,00%
Centri estetici, Acconciatori, Tatuatori	15,00%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 14 **Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1, 50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0, 50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

TITOLO II - TARIFFA

Articolo 15

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico e finanziario (PEF) e dalla relazione illustrativa approvati entro i termini previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano economico e finanziario (PEF) indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano economico e finanziario (PEF) successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Articolo 16

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico e finanziario (PEF) con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Articolo 18

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19

Tariffa per le utenze domestiche

1. Per quanto riguarda la determinazione della tariffa a misura per le utenze domestiche annualmente il Comune determina la tariffa in relazione al piano finanziario del servizio validato dall'Ente territoriale competente (ETC) e approvato da ARERA.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è rilevata annualmente dalle specifiche componenti del Piano Finanziario, validato dall'ETC e approvato da ARERA.

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

3. La parte variabile della tariffa è suddivisa in 2 quote, TV1 e TV2, individuate sulla base di quanto indicato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in cui saranno indicati i criteri di determinazione delle stesse partendo dal piano finanziario validato dall'ETC e approvato da ARERA.
4. Le 2 quote variabili TV1 e TV2 sono calcolate come segue: TV1, sulla base dei coefficienti Kb di cui al DPR 158/99 e TV2, correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza domestica.
5. La parte fissa TF della tariffa copre i costi indicati per la componente fissa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, articolo 2, punto 2.3; la parte variabile TV1 e TV2 della tariffa copre i costi indicati per la componente variabile dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, articolo 2, punto 2.2.
6. Per il calcolo della tariffa e dei relativi coefficienti di parte fissa e variabile si rinvia alle puntuali disposizioni del D.P.R. 158/1999.
7. Al fine di scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria.

Articolo 20

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all'art. 9, comma 4, tenute a disposizione, si applica, salvo accertati utilizzi diversi, per la parte fissa la tariffa relativa al nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Cagliari o altro Comune di residenza e per la parte variabile la tariffa equivalente abbattuta del 30%.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di persone che svolgono attività di studio o lavoro nel territorio nazionale oltre i 100 km dal Comune di Cagliari e servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato e documentato dall'utente o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989 (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) si applica il nucleo familiare rilevabile nella banca dati dell'anagrafe.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, senza l'eventuale l'applicazione della riduzione come unico occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di approvazione della lista di carico indicata nell'avviso di pagamento di cui all'articolo 35 comma 1, con eventuale conguaglio in caso di variazioni intervenute successivamente.

Articolo 21

Occupanti le utenze domestiche con utilizzo promiscuo

1. Qualora in una parte dell'immobile, adibito a civile abitazione e classificato come utenza domestica, vi sia esercitata un'altra attività (imprenditoriale o commerciale o turistica), il soggetto passivo sarà tenuto a corrispondere la tariffa per utenza domestica per la parte dell'immobile destinata a civile abitazione, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, e la tariffa per utenza non domestica, secondo la tariffa prevista per il tipo di attività, per la rimanente parte della superficie. A tale tipologia di utenza non spettano, qualora previste, eventuali riduzioni che dovessero essere previste per i nuclei familiari numerosi.

Articolo 22

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Articolo 23

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 24 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis, del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 25 Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Alla tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 30% nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se tali condizioni a risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Alla tariffa possono essere applicate ulteriori riduzioni, oltre quelle di cui al precedente comma, entro i limiti imposti dall'art. 1, comma 660, della L. 23.12.2013 n. 147, così come indicato nel successivo art. 29.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L.30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

4. Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si può applicare, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26

Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera.
2. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell'anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.
3. Alle utenze non domestiche che dimostrano di utilizzare esclusivamente imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN13432.2002 può essere riconosciuta annualmente una riduzione del 30% della tariffa variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita istanza corredata della documentazione che attesti l'utilizzo di tali prodotti e ne certifichi l'acquisto. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 27

Riduzioni per i rifiuti avviati al riciclaggio

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione fruibile è pari all'abbattimento del 30% della quota variabile del tributo proporzionato alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.
3. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'avvio al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 28

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, della misura di almeno il 60% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 100 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 29 Agevolazioni

1. Ai sensi del comma 600 dell'art.1 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui all'art. 24, già previste all'art.1, della Legge 147/2013, comma 659, lettere da a) ad e). La relativa copertura finanziaria deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi trasferimenti.
2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 25.

Articolo 30 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica solamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 31 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della legge. 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero possono applicarsi, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27, 28, non si applicano le riduzioni per le utenze di cui agli articoli 25 e 26.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 32 Tributo provinciale

1. Alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale prevista dalla normativa statale o deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della TARI e il relativo gettito sarà riversato come previsto dalla legge, al netto del compenso per la riscossione di cui al comma 7, dell'art. 19, del D. lgs. n. 504/1992, alla Città Metropolitana.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE

Articolo 33 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche da uno solo degli occupanti, con indicazione degli altri occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

5. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni, fermo tutti gli altri obblighi tributari riguardanti i locali e le aree scoperte in uso esclusivo;

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 34

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, il piano e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, inviata in via telematica (tramite posta certificata o mail) o tramite il servizio postale per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento A.R. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 35
Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e per tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio e 30 aprile dell'anno successivo a quello d'imposta, salvo conguaglio. Il conguaglio della quota TV2 sarà addebitato o con specifica bollettazione o all'interno dell'avviso dell'anno successivo. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Il tributo comunale risultante dalle liste suppletive è riscosso con la medesima procedura di cui al comma 1 mediante n. 4 rate trimestrali, come indicate nell'avviso, con scadenze, ove possibile, non sovrapposte a quelle previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente può essere concessa, con atto del funzionario responsabile del Servizio, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi bonari fino ad un massimo di ulteriori 8 rate mensili.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Le modalità di versamento sono stabilite con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di pagamento per l'omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con applicazione della sanzione del 30% per omesso o parziale pagamento oltre agli interessi di mora. In caso di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 36.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Articolo 36
Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando l'avviso di accertamento, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 296/2006, al soggetto passivo, tramite atto giudiziario, raccomandata A.R. o con posta certificata PEC, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente può essere concessa, con atto del funzionario responsabile del Servizio, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate bimestrali, di importo non inferiore a 100,00

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

euro, oltre agli interessi di cui all'articolo 38 ovvero può essere concessa la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate bimestrali. Se l'importo complessivamente dovuto indicato negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, è superiore ad euro 10.000, 00 (diecimila/00) il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune di Cagliari, o fideiussione bancaria.

4. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 37 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1, dell'articolo 13 del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 3 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. lgs. n. 472/1997.

7. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Articolo 38
Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 39
Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. In caso di importi insoluti relativi ai tributi sui rifiuti, il rimborso richiesto viene utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti pregressi o con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria. L'eventuale eccedenza viene rimborsata.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 40
Somme di modesto ammontare

1. In relazione alle attività da porre in essere per pervenire alla riscossione, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'ammontare previsto dalla legge in relazione ai tributi erariali e regionali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

TITOLO VI CONTENZIOSO

Articolo 41
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Articolo 43

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Articolo 44

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nelle presenti disposizioni si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club